



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II Tutela del paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 ROMA
Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 – Fax 06/58434416 VoIP 860014416

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione III – Valutazioni Impatto Ambientale di Infrastrutture,
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
(fax 06/57225994)



Prot. DG/PAAC/ 34.19.04/...1441.../2009 del **29 GEN. 2009**

OGGETTO: **TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL**
Richiedente: Gas Natural Rigassificazione Italia s.i. già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del L. lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Proponente: Gas Natural International SDG S.A.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
Via Giulia, 75/1
33126 TRIESTE
Fax 040/774513



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, e s.m.i.

VISTO l'art. 7, comma 2, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 17, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nel supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007.

VISTO l'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 17, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 18/06/2008 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali con i relativi compiti, registrato dalla Corte dei Conti il 25/06/2008 al Registro n. 4, foglio 285.

f



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: **TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL**
Richiedente: **Gas Natural Rigassificazione Italia s.i.** già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del L. lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

VISTO l'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

VISTO il DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il DPCM 27 dicembre 1988.

VISTA l'istanza del 06/02/2006, pervenuta il 14/02/2006 ed acquisita al protocollo della ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici il 23/02/2006 al prot. n. DG/BAP/S02/34.19.04/3626 unitamente agli elaborati del progetto preliminare e allo Studio di Impatto Ambientale, con la quale la Società **Gas Natural International SDG SA** ha chiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986 secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988, per la realizzazione di un "**Terminale di ricezione e rigassificazione**" nel comune di Trieste, in località Zaule.

CONSIDERATO che la suddetta istanza risulta formalmente presentata prima dell'entrata in vigore della parte seconda del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CONSIDERATO, altresì, che il presente procedimento era ancora in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 2-ter, di tale norma, può essere concluso in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione dell'istanza.

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani risulta effettuata in data 03/03/2006, sul "La Repubblica", su "Il Messaggero Veneto" e su "Il Piccolo".

VISTE ed esaminate le osservazioni avanzate dai seguenti soggetti interessati: Associazione WWF sezione Friuli Venezia Giulia, Associazione Legambiente del Friuli Venezia Giulia, Comitato per la salvaguardia di Trieste, Comitato No Terminal, Associazione Comunità locale Ancarano, alcuni cittadini e le numerose osservazioni pervenute al di fuori dei termini previsti dall'art. 6 della L. 349/86 dell'Associazione Greenaction Transnational.

CONSIDERATO che le suddette osservazioni riguardano aspetti di natura ambientale.

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota n. DG/BAP/S02/34.19.04/5660 del 21/03/2006 ha richiesto alle Soprintendenze di settore le valutazioni di competenza per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986 e nel contempo ha chiesto alla Società Gas Natural International SDG S.A. di inviare copia del progetto e del SIA alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia.

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione VIA in data 07/09/2006 ha effettuato una riunione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (convocata con e-mail del 04/09/2006).

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione VIA in data 13/09/2006 ha effettuato un sopralluogo presso il sito di interesse del progetto in argomento (convocato con nota n. CVIA-2006-3186 del



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL.

Richiedente: Gas Natural Rigassificazione Italia s.i. già Gas Natural International SDG S.A.

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.

Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

11/08/2006), al quale sono state delegate a partecipare le due Soprintendenze di settore competenti (con nota dell'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici n. DG/BAP/S02/34.19.04/15549 del 28/08/2006.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. DS 4-2006-25087 del 02/10/2006, a seguito delle risultanze del sopralluogo e delle esigenze evidenziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha chiesto delle integrazioni alla Società proponente.

CONSIDERATO che la Società Gas Natural International SDG S.A. con nota dell' 11/12/2006 ha trasmesso alla ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici la suddetta documentazione integrativa e successivamente, con nota del 01/02/2007, una copia alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, dopo formale richiesta da parte della suddetta Direzione generale.

CONSIDERATO che la ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota n. DG/BAP/S02/34.19.04/5660 del 23/01/2007 ha richiesto alle Soprintendenze di settore di esprimere il proprio parere di competenza sulla documentazione integrativa presentata.

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione degli avvisi al pubblico sono pervenute numerose osservazioni da parte di associazioni ambientaliste e comitati cittadini.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, a seguito della presentazione della documentazione integrativa, con nota prot. n. 612 del 05/03/2007, ha ritenuto necessario richiedere, preventivamente all'emissione del parere, che venissero eseguite da personale specializzato in archeologia subacquea delle indagini con ecoscandaglio multibeam e sub bottom profiler nella zona interessata dalle opere di dragaggio con il controllo delle eventuali anomalie, risultanti da tali indagini.

CONSIDERATO che tale richiesta è stata formalizzata alla Società proponente dalla ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota prot. DG/BAP/S02/34.19.04/10020 del 24/05/2007.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, con nota n. 1304 del 02/02/2007, un parere formalizzato in data 25/02/2005 alla Regione Friuli Venezia Giulia, relativo alla *richiesta di autorizzazione da parte della Società Gas Natural alla costruzione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione nella zona industriale di Zaule*, che di seguito si riporta:

< Nel corso degli anni il tratto costiero che va dalla foce del Rio Osopo allo scalo legname è stato interessato da variazioni della linea di costa che hanno determinato un notevole degrado paesaggistico.

Ciò premesso va rilevato che l'opera in argomento, anche con la sola realizzazione del pontile di attracco delle navi gasiere, comporterebbe un ulteriore aggravio del degrado del paesaggio.

Risulterebbe poi illogico e contraddittorio autorizzare sotto il profilo paesaggistico una variazione della linea di costa sul presupposto che il territorio costiero interessato, è stato già ampiamente modificato, nelle sue caratteristiche naturali originarie, da interramenti, incombenti sul mare, che costituiscono una definizione artificiale della linea di costa, di scarsa valenza paesaggistica.

h



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL

Richiedente: Gas Natural Rigassificazione Italia s.i. già Gas Natural International SDG S.A.

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.

Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

Al riguardo va fatto un doveroso richiamo alle tante sentenze e provvedimenti di annullamento ministeriali che hanno affermato l'assoluta irrilevanza, ai fini della tutela paesaggistica, di opere comportanti degrado, ciò in forza del semplice ed intuitivo principio che non è legittimamente sovrapporre un nuovo degrado a quello esistente.

Pertanto questa Soprintendenza è contraria all'intervento in oggetto, come peraltro sarà contraria a ogni ulteriore variazione dell'attuale linea di costa nel tratto posto tra la foce del Rio Ospio e l'inizio del cosiddetto "canale navigabile" dove il P.R.G.C. del Comune di Muggia propone un interrimento della superficie di circa 300.000 metri quadrati che se realizzato sconvolgerebbe l'area provocando danni irreversibili sia al paesaggio che ai reperti archeologici presenti su parte della stessa.

Si segnala, poi, che le aree interessate dall'opera proposta sono ricomprese all'interno del perimetro del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste individuato con decreto ministeriale 24 febbraio 2003 pubblicato su Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121.

In seguito alle analisi effettuate, i cui risultati sono stati riportati in un piano di caratterizzazione è stata rilevata una notevole presenza di inquinamento.

Nel corso di una conferenza di servizi decisoria del 15/12/2004 riguardo il sito inquinato di Trieste veniva richiamata la sentenza del T.A.R. Liguria n. 267 del 18 marzo 2004 per evidenziare che ogni intervento in area marina perimetrata deve essere preceduto dai necessari interventi di bonifica dei sedimenti. Pertanto, precedentemente alla conclusione della bonifica dell'area, è irrealizzabile qualsiasi opera >.

VISTA la nota n. DSA-2007-14633 del 23/05/2007, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha precisato che la procedura di autorizzazione del rigassificatore *non può concludersi in assenza della definizione dei procedimenti di VIA relativi a tutte le opere che concorrono alla definizione del progetto nel suo complesso (rigassificatore, opere portuali, metanodotto) e che quindi il procedimento di VIA relativo al terminale di rigassificatore potrà essere definito soltanto a valle di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 5, della legge 28.01.1994, n. 84, in relazione alle opere portuali.*

CONSIDERATO che il quadro normativo è cambiato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 46 della legge n. 222 del 29/11/2007, che ha stabilito per i terminali di rigassificazione ubicati in area portuale o ad essa contigua come il giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (che dovrà essere espresso in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 8 della L. 340/2000) e che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio costituisce variante al piano regolatore portuale, consentendo la conclusione del procedimento di VIA.

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica – VIA e VAS in data 20/03/2008 ha effettuato un secondo sopralluogo presso il sito di interesse del progetto in argomento.

CONSIDERATO che la Società Gas Natural International SDG S.A. con nota del 09/04/2008 ha trasmesso, su base volontaria, delle integrazioni in risposta alle osservazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1310 del 1 giugno 2007.

th



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio di Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: **TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL**
Richiedente: **Gas Natural Rigassificazione Italia s.i. già Gas Natural International SDG S.A.**
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D. lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la qualità e tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea con nota n. DG/PAAC/34.19.04/6056 del 19/05/2008 ha richiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia degli approfondimenti e chiarimenti rispetto a quanto comunicato con nota n. 1304 del 02/02/2007, chiedendo inoltre di esprimere le proprie valutazioni alla documentazione completa presentata dal proponente per il solo procedimento di VIA in essere, riferendole alle competenze attribuite a questo Ministero.

CONSIDERATO che con la suddetta nota la Direzione Generale per la qualità e tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici di essere aggiornata riguardo all'esecuzione e le risultanze delle indagini subacquee richieste al proponente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia ha comunicato con nota n. 2775 del 12/06/2008 il proprio parere di competenza, che di seguito si riporta integralmente:

< Facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea Servizio II – qualità del paesaggio, rif. Vs. 6056 di data 19 maggio 2008, si comunica che le indagini richieste con nota 612 del 05/02/2007, formalizzate dal Ministero con nota prot. DG BAP S02/34.19.04/10020 del 24/05/2007, sono state eseguite e i risultati sono stati consegnati in data 04/06/2008, assunti a ns. prot. n. 3076 in data 04/06/2008. Non sono emersi elementi archeologici, tuttavia viene espressamente consigliato, alla luce di quanto noto in zona, di far seguire i lavori di scavo da personale specializzato in scavi archeologici subacquei.>

CONSIDERATO che la Direzione Generale per i beni archeologici con nota n. 8190 del 26/08/2008 ha espresso le seguenti nuove valutazioni:

< Con riferimento alle opere in progetto, la scrivente Direzione Generale, visto il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia con la nota n. 2755 del 12/6/2008, concorda con le indicazioni ivi espresse >

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia con nota n. 6573 del 03/07/2008, trasmessa in risposta alla sopraccitata nota del 19/05/2008, ha comunicato:

< Vista la nota prot. n. 4988 – 5260/11/6 del 26/05/2008 si esprime quanto segue.

- 1. L'area di cui all'oggetto della Gas Natural International SDG S.A. è sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto si trova lungo la fascia costiera e dunque a meno di 300 metri dal mare.*
- 2. Nel P.U.R.G. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tuttora in vigore non si parla di rigassificatore e non è prevista alcuna banchina necessaria all'attracco di navi gasiere.*
- 3. Il P.T.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non è mai stato approvato e pertanto non fa sentire alcun effetto sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.*
- 4. Nel piano del porto non è consentito l'insediamento di alcun rigassificatore ed opere accessorie quali banchine, gasdotto, ecc..*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL
Richiedente: **Gas Natural Rigassificazione Italia s.i.** già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D. lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

Nella conferenza di servizi dd. 19/10/2005 che si è riunita per esaminare il progetto della Gas Natural International SDG S.A. il rappresentante del Ministero dell'Ambiente ha rivelato che, essendo l'area posta nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, manca il piano di caratterizzazione e dunque il progetto di bonifica e che esistono 2 procedure di VIA separate per rigassificatore e gasdotto di collegamento in contrasto con la normativa comunitaria che obbliga invece ad un'unica VIA.

L'affermazione più importante riportata nel verbale della riunione di tale conferenza di servizi poi riguarda l'impossibilità di concludere la VIA senza prima aver approvato una variante al piano del porto per il quale si segnala che non è stata nemmeno predisposta la VAS necessaria e preventiva all'adozione di tale strumento come stabilito dalla normativa comunitaria.

Una eventuale richiesta di concessione demaniale, che potrebbe essere esaminata solo dopo l'approvazione di una variante al piano del porto, potrebbe comunque prevedere la presentazione di domande concorrenti di altre società interessate per altri progetti.

Del tutto assente, inoltre ogni traccia di consultazione della popolazione interessata prima di decidere se autorizzare la realizzazione dell'opera. Si segnala inoltre che la Commissione Europea ha deciso di inviare al Governo italiano un parere motivato complementare per il modo in cui l'Italia ha applicato la direttiva comunitaria sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CEE (procedura n. 2002/5170).

Tutto ciò premesso si conferma il contenuto delle precedenti note di questa Soprintendenza dd. 25/12/2005 prot. n. 1020/15.0 e dd. 2/2/2007/ prot. n. 1304/11.6, sullo stesso argomento, per esprimere per la terza volta parere contrario al progetto e alle successive integrazioni.

Si precisa infine che a causa dell'ubicazione dell'area in parola lungo la fascia costiera nessun intervento di ingegneria naturalistica o relativo al verde potrebbe risolvere il problema paesaggistico >.

RITENUTO necessario chiedere nuovamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia un parere in cui venissero meglio specificate le motivazioni del parere contrario, in merito ai soli aspetti di stretta competenza di questo Dicastero, la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea ha inviato, alla stessa Soprintendenza, la nota n. DG/PAAC/34.19.04/9390 del 25/07/2008, di seguito riportata integralmente:

< Si fa riferimento alla procedura in oggetto e alla nota prot. n. 6571 del 03/07/2008 di codesta Soprintendenza, inviata in riscontro alla lettera di questa Direzione Generale del 19/05/2008 (prot. n. 6056).

Con tale nota si richiedeva per la terza volta il parere di codesto Ufficio (v. note prot. n. 5660 del 21/03/2006 e prot. n. 1619 del 23/01/2007) sull'intervento indicato in oggetto, in quanto l'unico parere espresso da codesta Soprintendenza - trasmesso con nota del 02/02/2007, risulta precedente all'avvio della procedura da parte di questo Ministero e pertanto non riferibile alla documentazione prodotta dalla Società proponente a partire dall'istanza (06/02/2006) fino ad oggi.

La reiterata richiesta della Scrivente è motivata dal fatto che il parere negativo di codesto Ufficio non appare supportato da sufficienti e adeguate motivazioni riferibili alle specifiche competenze di questo Ministero.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL
Richiedente: Gas Natural Rigassificazione Italia s.i. già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

In particolare, si evidenzia che:

1. sull'area di sedime dell'impianto insiste un vincolo ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/2004), quindi per tipologia territoriale astratta, senza motivazione puntuale che ne definisca il valore paesaggistico;
2. il PURG risale al 1978 e, pur non prevedendo specificamente un rigassificatore per l'area di progetto, indica comunque una destinazione industriale ("Ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale"), quindi dal punto di vista urbanistico compatibile con l'intervento in questione, come peraltro stabilito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con nota del 27/04/2005 (v. doc. n. 03246-E&E-R-0-101 delle Integrazioni allo SIA). Inoltre il PRGC del comune di Trieste, adeguato agli indirizzi del PURG, oltre a ridefinire la linea di costa così come indicato dallo stesso Piano, prevede per la zona "attività portuali - industriali" dove "sono consentite attività portuali o ad esse assimilabili di movimentazione e/o stoccaggio merci";
3. sebbene il PTR non sia stato ancora approvato, da esso si possono ricavare informazioni utili in merito alle scelte condivise (v. Protocollo d'intesa sottoscritto da questo Ministero, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. vo 42/2004, in data 22/11/2006) circa la destinazione d'uso delle aree interessate dall'intervento;
4. per quanto riguarda la richiamata "impossibilità di concludere la VIA" del rigassificatore in questione "senza prima aver approvato una variante al piano del porto" si rammenta che la procedura di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione è stata recentemente semplificata dall'art. 46 della L. 222/2007 dove si specifica: "Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato art. 8 della legge 340 del 2000. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche al piano regolatore portuale". Nel nuovo assetto normativo, quindi, l'effetto di variante al PRP sarà conseguenza automatica del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e gestione del terminale di rigassificazione;
5. nel ribadire che nella valutazione dell'intervento in oggetto codesta Soprintendenza deve attenersi alla valutazione della documentazione prodotta durante la fase di istruttoria avviata in data 21/03/2006 dalla scrivente Direzione Generale, si precisa che la problematica evidenziata nel parere del 3 luglio 2008 relativa ad un unico procedimento di VIA per il rigassificatore e le opere connesse (metanodotto) risulta superata da quanto specificato nella nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (dominus del procedimento di VIA) prot. n. 4487 del 14/02/2007 (già trasmessa a codesto Ufficio in data 01/08/2007, prot. n. 14785 e che ad ogni buon fine si allega nuovamente), nella quale si chiarisce che "la valutazione di impatto ambientale del metanodotto può essere svolta anche indipendentemente da quella relativa al terminale ed opere portuali, ma che il procedimento autorizzatorio non possa essere concluso prima dell'acquisizione dei giudizi di compatibilità ambientali relativi a tutte le diverse parti concorrenti alla sua piena funzionalità";



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio di Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL
Richiedente: Gas Natural Rigassificazione Italia s.i. già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D. lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

6. riguardo al piano di caratterizzazione e al progetto di bonifica dell'area d'intervento, nell'invitare codesto Ufficio ad attenersi alla procedura in questione nell'esprimere il parere di competenza, si richiama il documento n. 03246-E&E-R-0-103 delle integrazioni dello SIA e si chiarisce che il procedimento di VIA del terminale di rigassificazione e quello relativo all'autorizzazione del piano di bonifica seguono strade separate seppur parallele. Quest'ultimo procedimento si svolge nell'ambito della Conferenza dei servizi per il sito di Interesse Nazionale di Trieste, presieduta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della vigente normativa. Le opere di bonifica che dovranno essere realizzate saranno svolte nel rispetto di tutte le prescrizioni che la Conferenza dei servizi per il SIN stabilirà;

7. riguardo alle consultazioni della popolazione interessata, nel rammentare che il tipo di procedura in corso è una valutazione di impatto ambientale e non un'autorizzazione, si ricorda che ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 152/06 è obbligatorio per il proponente dell'opera da realizzare, sottoposta a procedura di VIA, effettuare l'annuncio dell'avvenuta presentazione del progetto e dello SIA attraverso la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale. Nei trenta giorni successivi chiunque vi abbia interesse può presentare delle osservazioni o pareri scritti. Le pubblicazioni per l'intervento in questione sono state effettuate in data 3 marzo 2006.

A conclusione, questa Direzione Generale, nel richiamare il contenuto della precedente nota del 19/05/2008, è costretta suo malgrado, viste le motivazioni addotte nel parere trasmesso da codesta Soprintendenza in data 03/07/2008, prot. n. 6573, a richiedere ancora una volta a codesto Ufficio valutazioni sull'intervento di che trattasi che tengano esclusivamente conto degli aspetti di stretta competenza di questo Ministero, e dunque si riferiscano alla compatibilità del terminale di rigassificazione proposto con i valori paesaggistici che connotano l'area interessata e che andrebbero effettivamente perduti a seguito della realizzazione dell'intervento.

Si rimane in attesa di un urgente, esatto riscontro.>

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia con nota n. 7851 dell' 11/08/2008, in risposta alla sopracitata nota, ha tra l'altro comunicato:

< A seguito della Vs. nota datata 25/07/2008 di pari oggetto e al fine di fornire il parere nuovamente richiesto si precisa quanto segue.

1. Sull'area di sedime del proposto impianto insiste un vincolo ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/2004). La stessa infatti, peraltro, confina con il mare ed è stata interessata negli scorsi decenni da depositi di materiale senza alcuna considerazione per il fatto che trattandosi appunto di un'area costiera doveva essere sottoposta a un maggior grado di tutela anche e soprattutto sotto il profilo paesaggistico. Essa confina anche con aree industriali ed è sottoposta ad un certo degrado paesaggistico a causa di tali depositi. Nonostante lo scarico di detto materiale, con il passare degli anni l'area più vasta di cui fa parte, e che si estende anche lungo la fascia costiera su una lunghezza di circa 800 metri lineari, ha visto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio di Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) - Terminale di ricezione e rigassificazione GNL
Richiedente: Gas Natural Rigassificazione Italia s.i. già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

crescere delle colture arboree che hanno assolto al compito fondamentale di diminuire il degrado migliorando notevolmente l'aspetto paesaggistico dei luoghi.

Il progetto del rigassificatore oltre a modificare negativamente l'attuale linea di costa propone la realizzazione di due enormi contenitori di forma cilindrica che a causa della loro altezza risulterebbero visibili anche da lontano provocando un pesante impatto paesaggistico che nessuna opera di ingegneria naturalistica e nessun progetto relativo al verde potrebbe risolvere o mitigare in modo accettabile.

Al riguardo va fatto un doveroso richiamo alle sentenze e provvedimenti di annullamento di questo Ministero che hanno affermato l'assoluta irrilevanza, ai fini della tutela paesaggistica, di opere presenti comportanti degrado; ciò in forza del semplice e intuitivo principio che non è legittimante sovrapporre un nuovo degrado a quello già esistente.

Si ritiene tutto ciò già di per sé sufficiente per formulare un parere negativo per le opere proposte dalla Gas Natural International SDG S.A. proprio alla luce dei chiari e precisi provvedimenti che qui si intendono richiamati.

Al fine però di rendere meglio l'idea dello stato dei luoghi e dimostrare il grado di accrescimento della vegetazione ora esistente, che rappresenta un benefico schermo protettivo sotto il profilo paesaggistico di cui si dibatte, si allega alla presente nota la copia di una fotografia dell'area all'interno della quale è stato proposto il rigassificatore al fine di documentare l'ottica di chi osserva la stessa anche dai territori vicini. (...)

Limitandosi pertanto ai soli aspetti per i quali è stato richiesto il nuovo pronunciamento si conclude la presente nota con il parere negativo verso il progetto esaminato e le successive integrazioni.>

CONSIDERATO che in data 06/08/2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sollecitato questo Ministero all'espressione del parere di competenza, trasmettendo nel contempo il parere favorevole con prescrizioni della Commissione tecnica VIA-VAS e informando che era stato già acquisito anche il parere della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, visti i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza BAPPSAE del Friuli Venezia Giulia e a fronte del parere favorevole della Commissione tecnica VIA-VAS, nell'intento di non trascurare alcun elemento di valutazione sul grado di incidenza dell'intervento in un contesto ambientale già parzialmente degradato, ma comunque situato in un ambito costiero per sua natura sensibile sotto il profilo paesaggistico, prima di emettere il parere finale di competenza, ha ritenuto necessario richiedere alla Società proponente (con nota prot. n. 10670 del 29/08/2008) un progetto di "inserimento paesaggistico", per verificare se le motivazioni contrarie evidenziate dalla Soprintendenza potessero essere superate.

CONSIDERATO che in data 31/10/2008 la Società Gas Natural ha presentato alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea il suddetto progetto ("Relazione preliminare della mitigazione").



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP R60014554 - Fax 06/58434416 VoIP R60014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL
Richiedente: **Gas Natural Rigassificazione Italia s.i.** già Gas Natural International SDI S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del L. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

CONSIDERATO che, a seguito della presentazione del suddetto progetto di inserimento paesaggistico, la **Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea** ha ritenuto opportuno convocare il 12/11/2008 una riunione tecnica presso la propria sede con il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia arch. Guglielmo Monti, e al fine di analizzare tale progetto congiuntamente e per acquisire eventuali altri suggerimenti al riguardo. Il Soprintendente si è quindi riservato un più approfondito esame sugli elaborati e un sopralluogo diretto.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia** con nota n. 1914 del 04/12/2008, dopo aver riportato nuovamente le motivazioni relative ai pareri precedentemente inviati e dopo un'ampia illustrazione delle vicende storiche relative al territorio di Zaule e aree limitrofe, ha espresso il seguente parere di seguito sintetizzato:

< (...) *Ciò premesso si fornisce parere favorevole con le seguenti prescrizioni:*

1. *Per evitare un enorme impatto paesaggistico il progetto dovrà prevedere l'abbassamento dei due serbatoi ad un'altezza rispettivamente non superiore a 20 metri lineari per il primo e non superiore a 15 metri lineari per il secondo;*
2. *Per il motivo di cui al precedente punto 1) i due serbatoi di forma cilindrica dovranno mantenere il diametro indicato nella "Relazione della mitigazione dell'impatto paesaggistico" e cioè il serbatoio maggiore 81 metri lineari e l'altro 75 metri lineari; parte della proposta volumetria di conseguenza dovrà essere pertanto interrata;*
3. *l'ubicazione dei serbatoi dovrà essere leggermente modificata in modo da non intaccare le attuali aree verdi interessate dalla presenza di colture arboree ed arbustive; i serbatoi dovranno essere realizzati sul corpo della discarica attualmente privo di vegetazione;*
4. *la proposta linea di costa dovrà essere arretrata in modo tale da posizionarsi lungo l'attuale;*
5. *a corredo del precedente punto 4) tutte le opere a mare dovranno essere conseguentemente arretrate verso terra fino all'attuale linea di costa con diminuzione della loro lunghezza nella misura del 50% rispetto a quella proposta, il tutto per evitare inaccettabili effetti invasivi del paesaggio costiero (...).*

CONSIDERATO che la **Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici** con nota n. 18458 del 08/08/2008 ha espresso le seguenti valutazioni:

< *In applicazione del D.P.R. 233/2007, art. 7 comma 2 lett. i), si riscontra la richiesta di codesta Direzione Generale relativa al progetto in argomento, e si comunica di non avere nulla da aggiungere in quanto, dalla documentazione pervenuta, non si evincono elementi ed aspetti di competenza della Scrivente.*

CONSIDERATO che in data 02/01/2009 è pervenuta una nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. n. DSA-2008-0037978 del 22/12/2008) con la quale, a seguito della presentazione del progetto di inserimento paesaggistico, ha ritenuto opportuno richiedere alla Società Gas Natural di effettuare un supplemento di consultazione del pubblico, pubblicando su due quotidiani l'avvenuto deposito del suddetto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: **TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL**
Richiedente: **Gas Natural Rigassificazione Italia s.i.** già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

progetto presso questo Ministero, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Friuli Venezia Giulia.

CONSIDERATO che già in data 13/04/2006, con prot. n. DSA-2006-10965, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in linea con quanto disciplinato dalla Convenzione di Espoo, ha avviato la procedura di VIA in contesto transfrontaliero informando la Repubblica Slovena del progetto in questione e che ad oggi tale procedura non risulta ancora conclusa.

CONSIDERATO che a seguito dell'ultimo parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia e delle prescrizioni da questa impartite, la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea ha ritenuto adire al Comitato Tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici, al fine di acquisire un parere in merito alla possibilità di ritenere sufficienti le opere di mitigazione paesaggistica proposte dalla Società, a fronte delle predette prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, che avrebbero invece comportato una sostanziale modifica del layout e delle modalità di realizzazione del rigassificatore, con conseguente sostanziale riavvio della procedura approvativa.

CONSIDERATO che, nelle more della decisione da parte del Comitato Tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici, sono emerse nuove risultanze istruttorie, da cui si è ricavato che la natura dei suoli dell'area di intervento (altamente inquinati e oggetto di un piano di bonifica da approvare) avrebbe di fatto inficiato la possibilità di realizzazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, per cui si è ritenuto necessario acquisire in merito, con nota n. DG PAAC/34.19.04/1316 del 27/01/2009, un parere dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la qualità della vita.

CONSIDERATO il contenuto della nota n. 01968/QdV/DI/VII VIII del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la qualità della vita del 29/01/09, da cui si evince che la complessità delle opere necessarie per provvedere al parziale interrimento dei serbatoi conservando altresì l'attuale linea di costa, in presenza dei necessari interventi di bonifica dei terreni di sedime, è tale da rendere di fatto irrealizzabili le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia.

CONSIDERATO pertanto che l'attesa dell'esito della valutazione da parte del Comitato Tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici provocherebbe un ingiustificato aggravio del procedimento, inutile alla prospettazione di alternative progettuali efficaci, a fronte della conclamata urgenza di definizione della procedura autorizzativa, essendo trascorsi ormai oltre sette mesi dalla pronuncia della Commissione Tecnica VIA.

CONSIDERATO che a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, ritiene che in merito al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia con nota n. 1914 del 04/12/2008, favorevole con prescrizioni, si debba osservare come quest'ultime non siano influenti per il miglioramento dell'inserimento paesaggistico della



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

OGGETTO: TRIESTE (località Zaule) – Terminale di ricezione e rigassificazione GNL
Richiedente: **Gas Natural Rigassificazione Italia s.i.** già Gas Natural International SDG S.A.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, art. 26 del L. lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.
Parere del Ministero per i beni e le attività culturali

nuova infrastruttura, visto anche lo stato dei luoghi e considerate inoltre le difficoltà realizzative evidenziate nella nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la qualità della vita 01968/QdV/DI/VII VIII del 27/01/2009. L'intervento si colloca infatti in un'area a destinazione industriale già fortemente condizionata dalla presenza di numerosi insediamenti industriali (inceneritore, SIOT, serbatoi ex Esso, ecc.), che ne determinano un'attuale vocazione ad un uso prevalentemente produttivo, come peraltro indicato nella destinazione d'uso del PURG, e riconfermato nel PTR adottato, laddove non vengono individuate particolari qualità paesaggistiche dell'area da salvaguardare e riqualificare. Peraltro la stessa area di sedime, sebbene risulti oggi parzialmente ricoperta di vegetazione, si è costituita negli ultimi decenni a seguito di deposito di materiali di scarico, di fatto alterando la linea di costa originaria. Le opere di "mitigazione di impatto paesaggistico" proposte dalla Società si ritengono peraltro sufficienti a consentire un ulteriore inserimento migliorativo dell'infrastruttura proposta, anche se necessitano di un ulteriore approfondimento da eseguire in fase di progettazione esecutiva. Tale progetto, da sottoporre alla valutazione delle Soprintendenze di settore e di questa Direzione Generale, dovrà approfondire in maniera dettagliata gli aspetti cromatici, vegetazionali e architettonici dell'intervento di mitigazione di impatto paesaggistico con particolare riguardo alla configurazione del terrapieno artificiale, di cui dovranno essere elaborate soluzioni progettuali alternative che tendano a ridurre l'attuale rigidità degli elementi proposti, privilegiando una soluzione discontinua degli allineamenti dei terrapieni e conseguentemente della nuova linea di costa che verrà a determinarsi in relazione ad essi.

VISTE le valutazioni finali delle Soprintendenze di settore; acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale per i beni archeologici; acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale.

QUESTO MINISTERO

esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, esprime per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Gas Natural Rigassificazione Italia s.i.** già Gas Natural International SDG S.A. per la realizzazione di un "**Terminale di ricezione e rigassificazione GNL**" nel comune di Trieste (Zaule), nel rispetto degli approfondimenti progettuali delle "mitigazioni" proposte secondo le indicazioni riportate nella motivazione del parere favorevole della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e alle richieste della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia relative all'assistenza archeologica in sede di realizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco PROSPERETTI